

Cass. civ. Sez. II, 11-07-2006, n. 15754

Svolgimento del processo

Con successive istanze 23.12.2004 e 19.01.2005 la cittadina moldava M.E. chiese al Questore di Bologna l'inserimento della propria figlia minore A. nel proprio permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 1. Il Questore, rilevato che il visto di ingresso per la minore era un mero visto di transito rilasciato dal consolato ungherese in Italia e che il reddito prospettato per l'ulteriore ricongiungimento era inferiore all'importo di cui all'art. 29, comma 3, lett. B) del T.U., respinse l'istanza. Adito dall'interessata, il Tribunale di Bologna accolse il ricorso ed ordinò il rilascio del p.d.s.; la Corte con decreto 10.8.2005 respinse il reclamo del Ministero sull'assunto che, in vista del superiore interesse del minore (art. 28 del T.U.), l'art. 29 lett. b-c-d doveva interpretarsi nel senso della rilasciabilità del permesso anche nei casi in cui il destinatario del ricongiungimento non avesse fatto ingresso in Italia secondo le forme di cui all'art. 29, comma 7 T.U. e vieppiù considerando il caso - di specie - nel quale la minore fosse incontestatamente munita di visto di ingresso.

Per la cassazione di tale decreto il Ministero ha proposto ricorso 18.11.2005, articolato su due motivi, al quale l'intimata non ha opposto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente Ministero denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 3, art. 29, comma 1, art. 30, comma 1, lett. a) e art. 31, comma 1 per avere la Corte di merito, utilizzando scorrettamente il principio di favor del minore contenuto nell'art. 28, comma 3, equiparato ai casi di entrata del minore con visto di ingresso, anche al seguito, per operare il ricongiungimento al familiare regolarmente soggiornante, le ipotesi, quale quella di specie, di presenza in Italia del minore a seguito di sua introduzione clandestina nel Paese.

Con il secondo mezzo lamenta il ricorrente la illogica e non corretta motivazione adottata dalla Corte di merito per ravvisare, come nella specie occorso, una entrata della minore con regolare visto di ingresso: affermare infatti che la minore sarebbe entrata con visto rilasciato dal consolato ungherese a Milano vuoi dire non aver chiarito se trattavasi di visto di ingresso o di mero visto di transito (inidoneo anche ai fini dell'art. 30, comma 1, lett. A del T.U.).

Il ricorso - le cui due censure, intimamente connesse, vanno unitariamente esaminate - deve essere accolto.

Giova preliminarmente rammentare che l'interpretazione delle norme del T.U. sul ricongiungimento dei minori agli stranieri soggiornanti (art. 29, comma 1, lett. B e commi 2, 3, 4, 7, 8, 9) e sulla iscrizione del minore nel titolo di soggiorno del genitore (art. 31, comma 1) deve essere condotta, come rilevato dalla Corte di merito e non negato dalla Avvocatura Erariale, avendo di mira risultati ermeneutici in grado di assicurare il perseguimento del superiore interesse del fanciullo (art. 28, comma 3) ma coerenti con le linee della regolamentazione normativa del loro ingresso in Italia, posto che, come esattamente notato dalla Amministrazione ricorrente, anche tali norme sono poste a tutela del minore (là dove impongono la verifica delle effettive possibilità di accoglienza da parte del familiare richiedente il ricongiungimento oltre che la verifica di identità propria del visto di ingresso).

Ciò posto, è esatto, come affermato dalla Corte di Bologna, che l'iscrizione di cui all'art. 31, comma 1, non presuppone che essa avvenga all'esito della sola procedura di ricongiungimento di cui all'art. 29, comma 1, lett. B) e commi 7, 8, 9 (come novellati dalla L. n. 189 del 2002, art. 23): da un canto all'espressione "regolarmente soggiornante" di cui alla disposizione del comma 1, art. 31 non può certo darsi il significato (illogico e contraddittorio con la ratio della iscrizione de qua) per il quale al minore sia richiesto il possesso di permesso di soggiorno ma solo quello che imponga una condizione di regolare presenza nello Stato accanto al familiare, esso sia munito di regolare permesso;

dall'altro canto l'art. 29, comma 4, del T.U. (vd. anche il D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 5 e 6, come modificati dal D.P.R. n. 334 del 2004, artt. 4 e 5) prevede espressamente l'istituto dell'ingresso al seguito del familiari muniti di valido titolo di soggiorno ed in presenza delle condizioni di "accoglienza" di cui al comma 3.

Per l'uno e per l'altro verso è quindi chiaro - ed è del tutto coerente con le finalità di assicurare il superiore interesse del fanciullo perseguite dalla clausola interpretativa contenuta nell'art. 28, comma 3 del T.U. - che per i minori figli di straniero munito di valido titolo e che, in ragione delle loro condizioni di affidamento all'estero e della tenera età, non possono attendere in madrepatria l'esito della procedura di ricongiungimento, è ben possibile fare ingresso nel territorio nazionale assieme al loro familiare ma sempre che l'autorità consolare - all'esito della procedura di cui alle cennate norme (l'art. 29, comma 4 ed il D.P.R. n. 394 del 1999 come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004) - abbia rilasciato il visto di ingresso.

Orbene, e venendo al caso sottoposto, se è ben vero, come adombrato nel decreto in esame, che sussistono casi nei quali ben può prescindersi - per accedere alla iscrizione di cui all'art. 31, comma 1 - dal completamento della procedura di ricongiungimento di cui all'art. 29, comma 7 del T.U. e se è altrettanto vero che tra tali casi deve in primis annoverarsi quello del fanciullo che non può attendere l'esito della procedura stessa, è anche vero che non è ipotizzabile alcuna semplice accettazione dello stato di fatto la sola presenza in Italia di un minore che risulti figlio dello straniero regolarmente soggiornante), dovendosi comunque esigere che l'ingresso del minore sia avvenuto al seguito del familiare e pertanto previa rilascio del visto dell'autorità consolare.

Poichè dall'osservanza di tale principio la Corte di merito si è sottratta, altresì affermando confusamente l'esistenza di un visto rilasciato dal "consolato ungherese di Milano" prima dell'entrata della madre e della minore e senza indagare se si trattasse di un visto rilevante ai fini testè indicati o se invece si trattasse, come di contro afferma l'Avvocatura Erariale, di un mero visto di transito (previsto dalla Convenzione - Accordo di Schengen 14.6.1985 ratificato con L. n. 388 del 1993 ed ovviamente inidoneo ai fini di cui all'art. 29, comma 4, e art. 31, comma 1 del T.U. sull'immigrazione), devesi accogliere il ricorso per quanto di ragione rinviando alla stessa Corte per il riesame del reclamo del Ministero alla luce dei testè formulati principi ed effettuando la dovuta indagine di fatto (oltre che per regolare le spese del giudizio di legittimità).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2006